

ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONTRATTO

PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL PARCO APPLICATIVO DELL'INAIL - ID 1606

(CONDIZIONI GENERALI E CONDIZIONI SPECIALI)



CONDIZIONI GENERALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

ARTICOLO 1G

VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui alle Condizioni Speciali di Contratto, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (“**Contratto**”) così come l’Allegato “I” (Dichiarazione d’offerta), l’Allegato “II” (Offerta tecnica), l’Allegato “III” (Capitolato Tecnico e relative appendici) e l’Allegato “IV” (“Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara”), nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L’esecuzione del Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
 - b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - d) dalla direttiva 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
 - e) dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
 - f) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
 - g) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
 - h) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
 - i) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
 - j) dalla normativa inerente il Codice dell’Amministrazione Digitale.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Consip, nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore della Committente, prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate da Consip ovvero dalla Committente, per quanto di rispettiva competenza.
4. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del Contratto.



ARTICOLO 2G

DEFINIZIONI

1. Nel corpo del Contratto, i termini e le espressioni di seguito indicati debbono essere interpretati secondo le definizioni che vengono date in quest'articolo:
Amministrazione ovvero **Committente** ovvero **Istituto** ovvero **INAIL**: deve intendersi l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL;
Fornitore ovvero **Impresa**: se non diversamente indicato, deve intendersi l'impresa aggiudicataria della fornitura oggetto del Contratto;
Intervento: deve intendersi un'unità organica di lavoro che si scompone in servizi erogati in modalità progettuale. Dal punto di vista del Fornitore, l'intervento è assimilabile ad un "progetto", la cui esecuzione è suddivisa in fasi che richiedono la realizzazione di specifici prodotti.

ARTICOLO 3G

AUMENTO E DIMINUZIONE - MODIFICHE E VARIANTI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 la Committente potrà apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo contrattuale complessivo.
2. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del Contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al Contratto.
3. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del Contratto, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).
4. La Committente potrà richiedere al Fornitore, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo di cui all'art. 155 "Corrispettivo" agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del Contratto, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).
5. La Committente, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio



esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art.311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell'importo di cui all'art. 15S "Corrispettivo" del Contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del Contratto, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).

6. In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art.311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, con la sottoscrizione del Contratto il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Committente purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico del Fornitore maggiori oneri.
7. Nessuna variazione o modifica al Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art.311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ARTICOLO 4G

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Committente, come meglio espresso in sede di Capitolato Tecnico, dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. Peraltro, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Committente continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della Committente, e/o di terzi autorizzati. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Committente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
2. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Impresa si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate, secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nell'Appendice 1 "Profili professionali" al medesimo Capitolato Tecnico.
3. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Committente potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Committente, almeno



- 10 (dieci) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
4. L'Impresa riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del Contratto, secondo quanto disciplinato dall'art. 105 al Contratto e dal Capitolato Tecnico. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
 5. Nel caso in cui l'Impresa debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione alla Committente. Si precisa che la risorsa in sostituzione deve avere pari conoscenze e competenze di quella sostituita.
 6. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 5, la Committente si riserva la facoltà di approvare la nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. L'Impresa, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
 7. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11G d'importo pari all'1% (uno per cento) della stessa.
 8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ARTICOLO 5G

PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE E INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di



lavoro ovvero a progetto certificato, nei limiti e alle condizioni previsti nel Contratto, nel Capitolato Tecnico e nelle relative Appendici.

4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte della Committente, pena l'applicazione delle penali, e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (**Responsabile Unico delle Attività Contrattuali**) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Committente entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del Contratto. Il Responsabile Unico delle Attività Contrattuali sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Committente.
7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile Unico delle Attività Contrattuali, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del Contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo: i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Committente; ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Committente; iii) inserite nell'organizzazione della Committente.
8. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile Unico delle Attività Contrattuali, nonché di applicare le relative sanzioni in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Ai sensi di quanto previsto agli artt.4 comma 2 e 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:



- i) in caso di ottenimento da parte della Committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dell'ordine (compreso il subappaltatore), la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
- ii) In caso di ottenimento del DURC del Fornitore negativo per due volte consecutive, la Committente, dopo aver acquisito relazione particolareggiata, proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, la risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
- iii) Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la Committente pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.
10. Ai sensi di quanto previsto all'art.5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice). La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, la Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 6G

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA



1. L'Impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente Contratto.

ARTICOLO 7G

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa manleverà e terrà indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
3. La Committente si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Committente riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 8G

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell'INAIL
(ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del Contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. In caso contrario, la Committente si riserva di applicare le penali previste dall'art. 14S, comma 18 del Contratto, nonché di risolvere il Contratto e chiedere il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente, secondo quanto previsto dal comma 4 che segue.
3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici ed ottici da impiegare negli ambienti della Committente alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il Contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 9G

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nei relativi allegati del Disciplinare di gara.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore, ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite dal Fornitore.



5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento, da parte del Fornitore, del maggior danno subito.

ARTICOLO 10G

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.
2. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Impresa medesima.

ARTICOLO 11G

CAUZIONE

1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall'Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il Contratto, costituita mediante _____ emessa da _____, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 previa deduzione di crediti della Committente verso l'Impresa.
2. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
4. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. La Committente ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali secondo quanto previsto dall'art. 14S "Penali" e/o per la soddisfazione



degli obblighi di cui all'art. 4G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5G "Personale impiegato dal Fornitore e inadempienze contributive e retributive", art. 9G "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa", art. 19G "Condizione particolare di risoluzione", art. 14S "Penali", art. 17S "Risoluzione", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

6. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente, come previsto anche dall'art. 17S del Contratto.
7. In caso di inadempimento a tale obbligo la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
8. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 12G

RECESSO

1. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata a.r..
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.
3. In caso di recesso della Committente, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) calcolato come segue. Il decimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale globale massimo di cui all'art. 15S, comma 1, depurato del valore delle attività su richiesta non erogate e l'ammontare delle attività eseguite.
4. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale globale massimo di cui all'art.15 S, comma 1, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
5. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
6. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art.1 comma 26 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. , in accordo con quanto ivi previsto, la Committente procederà alla conseguente riduzione del corrispettivo dovuto al Fornitore; qualora il Fornitore non accolga la riduzione del corrispettivo dovuto, sarà facoltà dello stesso recedere dal Contratto con preavviso di almeno 180 (centoottanta) giorni solari da comunicare alla Committente con lettera raccomandata a.r..



7. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art.1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal Contratto, previa formale comunicazione all'Impresa con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del Contratto siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto ed il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nei limiti di quanto indicato al precedente comma 3.

ARTICOLO 13G

RECESSO PER GIUSTA CAUSA

1. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Committente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ARTICOLO 14G

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
3. L'Impresa può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.



4. E' fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
5. Resta fermo quanto previsto all'art. 185 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ARTICOLO 15G

TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) dichiara che con riferimento alla gara finalizzata all'aggiudicazione del Contratto non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
 - d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 16G

SUBAPPALTO

1. Resta inteso che qualora l'Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. L'Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti



richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. L'Impresa si impegna a depositare presso la Committente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) la copia autentica del contratto di subappalto; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti economici e/o tecnici, richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; iii) la dichiarazione del subappaltatore circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006; iv) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Committente non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. L'Impresa dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti della Committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. L'Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Committente inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Committente né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
10. L'Impresa si obbliga, ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006, a trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Committente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. L'Impresa aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
12. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell'INAIL
(ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



subappalto.

13. La Committente, qualora ricorrano le previsioni di cui all'art.170 comma 7 del d.P.R. 207/2010, sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell'esecuzione.
14. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Committente annullerà l'autorizzazione al subappalto.
16. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a comunicare alla Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati.
17. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
18. Restano fermi tutti i restanti obblighi ed adempimenti di legge.

ARTICOLO 17G

FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 18G

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Impresa e la Committente si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. Il Committente tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei



confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte del Committente per le finalità sopra descritte.

4. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dal Committente; il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Committente in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Fornitore prende atto che il Committente potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
5. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, il Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Committente.
6. Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:
 - eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
 - attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
 - adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

ARTICOLO 19G

CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. Atteso che alla stipula del presente contratto si è addivenuti in via d'urgenza, la corresponsione da parte della Committente all'Impresa del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il Contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto



della Committente al risarcimento del danno.

2. Il presente Contratto è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000; in tale ipotesi, il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e la Committente avrà la facoltà di incamerare la cauzione; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del Contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.

ARTICOLO 20G

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001

1. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Committente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza dell'Impresa medesima e così come verrà reso disponibile dalla Committente medesima all'atto della stipula.
2. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 21G

ULTERIORE CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Contratto è condizionato, in via risolutiva, all'accertamento negativo dell'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è, altresì, condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi - fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - il Contratto si intende risolto e la Committente avrà diritto di incamerare la cauzione, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Roma, lì _____

I.N.A.I.L.
Il Presidente

L'Impresa
il legale rappresentante